

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 45

Sintesi: L'art. 8 della tariffa. Parte prima. Allegata al t.u. 131/1986 unifica, nella nuova lettera a), le lettere a), a bis), b) nonché la prima parte della lettera c) contenute nel corrispondente art. 8 del d.p.r. 634/1972. Una nuova disposizione, contenuta nella lettera e), chiarisce che sono soggette all'imposta fissa di registro le sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o di beni, o la risoluzione di un contratto. La lettera f), recependo il criterio impositivo previsto dalla legge 260/1976, prevede l'applicazione dell'imposta fissa per le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione personale. La prima nota dell'art. 8, per evitare una duplicazione di imposta in relazione alla stessa vertenza, dispone che i decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa. Infine, la seconda nota precisa che gli atti recanti condanna al pagamento di somme o di valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'i.v.a. Ai sensi dell'art. 40 del t.u.

Testo:

L'articolo 8 della parte prima della tariffa, che regola la tassazione degli atti giudiziari in stretta connessione con l'articolo 37 del testo unico in argomento, presenta solo alcune novità degne di notazione mentre si appalesa notevole sforzo compiuto dal legislatore di condensare sempre più sinteticamente, in un unico articolato, in precedenza già abbastanza coinciso, le disposizioni di legge e quelle della tariffa che si ripercuotono sugli atti di specie.

Rispetto alla formulazione dell'articolo 8 del D.P.R. n. 634 del 1972 sono state unificate nella nuova lettera a), le lettere a), a bis) e b) nonché la prima parte della lettera c), cioè la locuzione "aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b)", in modo da rendere possibile, con apposito richiamo a margine, l'integrale applicazione delle stesse aliquote previste dalla tariffa per le corrispondenti fattispecie contrattuali.

Si richiama, peraltro, l'attenzione degli uffici sulla disposizione, in precedenza non prevista, che con il dettato della lettera e) dell'articolo in esame chiarisce che sono soggette all'imposta fissa le sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di danaro o di beni, o la risoluzione di un contratto.

La disposizione in parola fornisce un definitivo chiarimento nella soggetta materia, eliminando le perplessità, sovente manifestatesi nella vigenza del D.P.R. n. 634 del 1972, circa la possibilità di applicare per i provvedimenti giudiziari di specie la cosiddetta imposta di retrocessione. È stato poi, recepito alla lettera f) dell'articolo, con la previsione dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa, il criterio impositivo previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 260, per le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra coniugi. Trattamento che è stato esteso anche agli atti modificativi di tali condanne o attribuzioni.

Degne di rilievo appaiono poi le due note dell'articolo 8 in discorso. La prima nota, nello stabilire che i decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'articolo 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa, tende ad evitare che - come in effetti avveniva vigente il D.P.R. n. 634 del 1972 - vengano liquidate due imposte proporzionali relativamente alla stessa vertenza, la prima sul decreto ingiuntivo divenuto inefficace ai sensi del citato articolo 644 e la seconda sul successivo decreto eventualmente emesso in sostituzione del precedente.

La seconda nota in esame, innovando parzialmente la nota al previgente articolo 8 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 634 del 1972, prevede che gli atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore

aggiunto ai sensi dell'articolo 40.
